

# LA VITTIMA DEL PROCESSO PENALE: UN NUOVO PROCESSO DI VITTIMIZZAZIONE

## THE VICTIM OF THE CRIMINAL PROCESS: A NEW PROCESS OF VICTIMIZATION

GEMMA MAROTTA \*

**RIASSUNTO:** La vittimologia studia la vittima di un crimine, la sua personalità, le sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, la sua relazione con il criminale e il ruolo svolto nella genesi del delitto. Come rilevato fin dal Primo Simposio Internazionale sulla Vittimologia (Gerusalemme, 1973), esistono forme di vittimizzazione nascosta non studiate. Il presente lavoro analizza una diversa e nuova figura di vittima del processo penale italiano: l'indagato o imputato, poi riconosciuto estraneo ai fatti, che subisce un processo di vittimizzazione, in quanto la sua sofferenza è determinata dalla sola possibilità che un processo a suo carico potrebbe esservi e che tale notizia diventa di dominio pubblico attraverso i mass media.

**PAROLE CHIAVE:** Vittimizzazione. Processo penale. Mass Media

**ABSTRACT:** *Victimology studies the victim of a crime, his personality, his biological, psychological, moral, social and cultural characteristics, his relationship with the criminal and his role in the genesis of the crime. As noted from the First International Symposium on Victimology (Jerusalem, 1973), there are no investigated forms of hidden victimization. This paper examines a different and new kind of victim of the Italian criminal procedure: the suspected or accused person, then recognized unconnected with the facts, which undergoes a process of victimization, because his suffering is determined by the mere possibility that a trial against him may be, and such news becomes public through the news media (prejudicial publicity).*

**KEYWORDS:** *Victimization. Criminal Process. Mass Media*

Secondo una generale definizione del linguaggio, per “vittima” si intende chi subisce le conseguenze dannose (patrimoniali e/o personali - fino alla morte ) di calamità, incidenti, vizi, difetti, azioni ingiuste e/o violente, errori. Nel linguaggio giuridico il termine vittima non viene utilizzato in maniera uniforme, anzi spesso è espresso con formule alternative come “parte lesa” o “persona offesa”, e a seconda delle situazioni si può considerare come vittima sia il soggetto passivo del reato, cioè il titolare dell'interesse offeso, sia l'oggetto materiale del reato, non sempre coincidente con il primo. La concezione criminologica si è differenziata

---

\* Professore Associato di Criminologia. Università degli Studi di Roma - La Sapienza  
Email: gemma.marotta@uniroma1.it

ulteriormente fino a far nascere, nella seconda metà del Novecento, una disciplina autonoma, la vittimologia appunto, che studia la vittima di un crimine, la sua personalità, le sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, la sua relazione con il criminale e il ruolo svolto nella genesi del delitto. In questa prospettiva non può definirsi vittima il soggetto destinatario di una attività lecita, se pur latamente afflittiva, come, ad esempio, colui che è solo indagato o imputato di una azione criminale.

Coniugando esclusivamente la vittima con il reato, non vi è spazio per vittime senza reato. Ma questa conclusione non è appagante, se è vero che già il Mendelsohn,<sup>1</sup> tra i fondatori della disciplina, affermava l'esistenza di due categorie di vittime: le vittime di azioni sanzionate penalmente; le vittime non di terze persone, ma dei propri comportamenti o di fattori che, pur provocati da terzi, non sono colpiti da disposizioni penali.

Inoltre, già nelle "Conclusioni e raccomandazioni" adottate al Primo Simposio Internazionale sulla Vittimologia, tenutosi a Gerusalemme nel 1973, si leggeva: "La vittimologia può essere definita come lo studio scientifico della vittima. Speciale attenzione dovrebbe però essere data al problema delle vittime di reati...", il che fa intendere che la vittimologia studia vittime anche non di reato; ancora "È necessaria la ricerca sulla vittimizzazione nascosta. Un sentimento soggettivo di vittimizzazione può non essere accompagnato da una sufficiente base oggettiva affinché la società compia interventi relativi...Certe forme di disattenzione e negligenza presenti nella società industrializzata sono cause rilevanti di vittimizzazione quanto gli atti intenzionali", dal che si deduce che esistono attività vittimizanti non evidenti e da studiare. E, infine, si suggerisce che tutte le nazioni, nel predisporre sistemi di risarcimento o nel modificare quelli già esistenti, affrontino alcune questioni tra cui: "Una persona accusata che è riconosciuta innocente dovrebbe avere il diritto al risarcimento delle spese processuali da lei subite e/o di altre perdite?", ponendosi così il problema dei danni arrecati da un procedimento giudiziario più o meno lungo.<sup>2</sup>

---

1 B. Mendelsohn. *La victimologie: Science Actuelle. Rev. Drt. Pen. et Crim.*, 1959.

2 Vds. G. Gulotta. *La vittima*. Milano, Giuffrè, 1976, p. 145-148.

Nell'immaginario collettivo la vittimizzazione connessa a molti reati è vissuta più di quanto sia realmente subita e riguarda, sostanzialmente, comportamenti criminali (per es. si ha paura di restare vittime di furti, rapine, aggressioni, etc.), ma il rischio di diventare vittima è collegato ad un notevole numero di altre azioni, che spesso non vengono definite come vittimizzanti, nonostante la loro dannosità. Infatti, si può rimanere vittima non solo di altri individui, ma anche di governi o altre istituzioni sociali. Pur tuttavia ci si limita di solito ad una visione parziale, a spiegazioni superficiali e a interpretazioni standardizzate, che non tengono conto delle radici sociali e politiche di determinati casi di vittimizzazione.

In effetti si determina una percezione selettiva della vittimizzazione, derivata dalla reazione alla sua rappresentazione simbolica fornitaci dalle leggi, dalla politica, dalla cultura e dai mezzi di comunicazione di massa, che ne creano una "realtà sociale" solo parzialmente aderente al fenomeno reale.

La complessità della società moderna, o postmoderna che dir si voglia, impone però di non ricorrere alle solite categorie interpretative di vittime, ma di ritenere necessario analizzare il divenire vittima in contesti diversi e in situazioni interattive diverse dalle classiche relazioni criminale-vittima.

In questa prospettiva più generale, quindi, è possibile attribuire la qualità di vittima al soggetto, che sopporta un'ingiuria e una sofferenza, che, per i comuni valori della collettività, non solo giuridici, ma etici, morali, religiosi, di convivenza, etc., sono sentite come ingiuste: in questo modo la figura della vittima si svincola dal mero agire criminale e si può palesare anche in presenza di fattispecie e situazioni lecite, se non doverose.

La relazione tra i due perimetri (vittima che sopporta ingiuria e sofferenza ingiusta per il comune sentire e vittima del reato) può all'incirca farsi corrispondere alla relazione che intercorre tra devianza e criminalità: se è vero che tutti i crimini determinano vittime, non tutte le vittime sono conseguenza di crimini.

Ampliato così il perimetro delle vittime a quelle da azioni neutre o lecite, nulla osta a ricomprendervi situazioni quali l'innocente condannato e che solo dopo anni, magari di detenzione, vede riconosciuta la sua estraneità al fatto e restituito alla libertà

e all'onorabilità, oppure, ricorrendo particolari condizioni e circostanze, il destinatario dell'azione penale.

Le ingiurie e le sofferenze si riconoscono non solo nell'essere stato accusato e condannato ingiustamente e, solo dopo ciò, essere stato assolto, ma anche nella stessa sottoposizione a processo: tutti atti leciti.

La questione, a ben vedere, è antica quanto il processo stesso o, meglio, il giudicare e le sue regole, e l'umana ineludibile possibilità di errore. Vero è, però, che cultura e civiltà conducono o dovrebbero condurre ad adottare accortezze affinché l'errore e le sue conseguenze afflittive siano ridotti al minimo possibile.

Si può sostenere che, quantomeno con riguardo al processo penale, oggi quel fine sia stato, non dico raggiunto, ma almeno avvicinato?

Secondo i dati statistici disponibili parrebbe proprio di no! Limitandoci ai casi di chi ha dovuto subire il calvario di un'accusa infamante, ha dovuto sostenere spese legali più o meno consistenti, affrontare sofferenze e ansie coinvolgenti anche il contesto familiare, affettivo e lavorativo, in una parola il proprio spazio vitale, per dimostrare la propria innocenza, e alla fine di un iter di mesi, o addirittura di anni, viene assolto, i dati della Direzione Generale di statistica del Ministero della Giustizia ci dicono che nel 2010 i procedimenti penali definiti presso i Tribunali ordinari si sono conclusi con una assoluzione: con giudizio ordinario (in totale 165.352) nel 31,6% dei casi (52.231); con giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale nel 45,2% dei casi (5.533 su 12.242); con giudizio immediato nel 18,4% dei casi (929 su 5.052); con giudizio direttissimo nel 21,8% dei casi (1.584 su 7.269); con giudizio abbreviato in sede di direttissimo nel 18,8% dei casi (3.695 su 19.611); con giudizio abbreviato in sede di ordinario nel 2,8% dei casi (8.495 su 34.307). Nel complesso i procedimenti penali presso i Tribunali ordinari definiti sono stati 423.072 e se ne sono conclusi con una assoluzione 72.467, cioè il 17,13%. Per non parlare dei procedimenti penali definiti davanti al Giudice di Pace, che sempre nel 2010 si sono esauriti per assoluzione nell'11% dei casi (8.856 su 24.748).

Purtroppo non si hanno a disposizione dati più recenti, ma si può dedurre da alcune variabili rilevate dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno 2013, quali il numero di archiviazioni da parte del PM (44,3% dei procedimenti nei confronti di autori noti) per irrilevanza penale, il fatto non previsto come reato o infondatezza della *notitia criminis* ed altri motivi, escluse le prescrizioni, che la situazione non sia migliorata, se non peggiorata, negli anni più recenti.

I dati empirici sull'amministrazione della giustizia, provenienti da fonti affidabili, andrebbero maggiormente sviluppati ed analizzati, oltre che continuamente aggiornati, perché permetterebbero di riflettere sulle criticità della giustizia penale e di avanzare proposte per affrontarle e risolverle.

Tornano alla mente due acuti pensieri di Francesco Carnelutti, sui quali dovremmo tutti riflettere e che ci piace riproporre: “il processo medesimo è una tortura. Fino a un certo punto, dicevo, non si può farne a meno; ma la cosiddetta civiltà moderna ha esasperato in modo inverosimile e insopportabile questa triste conseguenza del processo. L'uomo, quando è sospettato di un delitto, è dato *ad bestias*, come si diceva una volta dei condannati offerti in pasto alle fiere...L'articolo della Costituzione, che si illude di garantire l'incolumità dell'imputato, è praticamente inconciliabile con quell'altro, che sancisce la libertà di stampa. Appena sorto il sospetto, l'imputato, la sua famiglia, la sua casa, il suo lavoro sono inquisiti, perquisiti, denudati alla presenza di tutto il mondo”<sup>3</sup>; “la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o per inesistenza di reato contiene non solo l'accertamento dell'innocenza dell'imputato ma, insieme, la confessione dell'errore commesso da coloro, che lo hanno trascinato nel processo. Per poco che ci si rifletta, appare chiaro che gli errori giudiziari, anche di grande portata, sono molto più numerosi di quello che si crede. Tutte le sentenze di assoluzione, esclusa quella per insufficienza di prove, implicano l'esistenza di un errore giudiziario.”<sup>4</sup>

---

3 F. Carnelutti. *Le miserie del processo penale*. Roma: ERI, 1957, p. 46.

4 *Ibidem*, p. 62.

Va ricordato che al tempo di Carnelutti le istruttorie che precedevano il processo dibattimentale erano chiuse nella segretezza assoluta (o quasi) e l'inquirente indagava senza contraddittorio, quasi di nascosto; le carcerazioni preventive erano insondabili ed indeterminabili, come hanno ben rappresentato famosi film (*Detenuto in attesa di giudizio* del 1971, per la regia di Nanni Loy, con Alberto Sordi; *Siamo tutti in libertà provvisoria*, anch'esso del 1971, per la regia di Manlio Scarpelli, con Vittorio De Sica e Philippe Noiret). L'avvocato difensore, poi, in questa fase, era poco più di un fantasma che, per usare le parole di Filippo Rubè, non aveva altro ruolo che “*mettere pulci nell'orecchio dell'Istruttore*”.<sup>5</sup>

La segretezza degli atti istruttori determinava anche una loro più difficile accessibilità ai media e, quindi, all'opinione pubblica, che, salvo eccezioni eclatanti, veniva pienamente coinvolta solo con l'inizio del dibattimento.

La vittimizzazione della persona assoggettata al procedimento penale si determinava allora per l'opacità delle accuse e dell'attività di indagine; per l'incertezza sulla durata e necessità delle misure cautelari; per i tempi intollerabilmente lunghi della procedura nel suo complesso; infine, per il clamore mediatico del dibattimento. In quel sistema l'indagato sopportava una sofferenza privata per tutta l'istruttoria, cui si sommava, con l'imputazione e l'inizio del dibattimento, quella della pubblicità della sua condizione. La sofferenza determinata dal clamore pubblico del dibattimento trovava (e trova) la sua giustificazione nell'esigenza che la giustizia fosse (e sia) esercitata al cospetto e, quindi, sotto il controllo della collettività, considerato anche che, in quel frangente, l'imputato e la sua difesa erano (e sono) posti su un piano di formale parità con l'accusa per contrastarne le ragioni, talché il libero convincimento della pubblica opinione viene a formarsi nel contraddittorio tra le espresse contrastanti posizioni.

La descritta situazione è sostanzialmente mutata con il codice di procedura penale adottato nel 1989, che, ispirato alle esperienze di *common law*, impone, fin dagli inizi dell'indagine o, meglio, fin dal

---

5 G. A. Borgese. *Rubè*. Milano: Mondadori, 1974.

momento in cui si deve compiere un atto cui il difensore ha diritto di assistere, di informare l'indagato per consentirgli di intervenire (art. 369 c.p.p.). Non vi è più, quindi, l'assoluta segretezza delle indagini, la cui esistenza, invece, deve essere resa nota all'indagato in occasione di una delle molteplici attività in cui è prevista la presenza del suo difensore. Quindi, oggi, l'opinione pubblica può essere informata delle vicende procedurali che interessano il soggetto già nella fase delle indagini, ovvero in una fase interlocutoria, che non è necessariamente finalizzata alla imputazione e, tantomeno, al processo e ancor meno alla condanna al suo esito. Poiché gli altri elementi di sofferenza privata che esistevano nel precedente sistema, sono stati parzialmente attenuati, ma comunque sussistono (misure cautelari, tempi irragionevolmente lunghi della procedura, etc.), si può ben sostenere che l'elemento vittimizzante della segretezza e opacità è stato sostituito dall'anticipazione dell'elemento vittimizzante del clamore pubblico della soggezione a procedimento penale. Anticipazione che, come dimostrano le molteplici vicende processuali che sono state oggetto di interesse mediatico, molte volte si colloca addirittura prima dell'informazione di garanzia, per la possibilità che i media hanno avuto di accedere agli atti delle indagini, quando ancora questi non erano pubblici (es. avviso di garanzia a Berlusconi nel 1994 mentre presiedeva una conferenza internazionale sulla criminalità organizzata a Napoli, anticipato dal *Corriere della Sera*). Tutto ciò, si badi bene, in un contesto culturale e sociale in cui i valori della privacy o, come preferiamo esprimerci, della riservatezza, sono diffusamente e intensamente professati ed accolti.

Il clamore mediatico che accompagna l'inizio delle indagini, modifica profondamente, rispetto al passato, le modalità di partecipazione della collettività alla vicenda processuale del singolo. In questa fase procedimentale, infatti, le notizie veicolate dai media sono esclusivamente quelle ritraibili dalle indagini dell'accusa e, inoltre, sono solo quelle che i media stessi ritengono rilevanti per la pubblicazione, criterio, questo, che non solo può non coincidere, come sovente non coincide, con ciò che è rilevante per l'indagine, ma, che, inoltre, pubblicizza solo parzialmente le acquisizioni degli investigatori, fornendo necessariamente una conoscenza incompleta

degli elementi, per cui la restante parte è colmata con ipotesi, presunzioni, immaginazione, di ognuno dei fruitori delle notizie. Deve aggiungersi che l'indagato, non avendo accesso a tutte le carte dell'accusa sino alla conclusione dell'indagine, in questo momento non può che misurare le proprie eventuali difese mediatiche su quelle stesse parziali informazioni che sono state scelte e pubblicate, senza possibilità di riscontro e di controllo alcuno.

Insomma si realizza una indagine virtuale e putativa diversa per quanti sono coloro che se ne informano sui media. Anzi, in tal modo le indagini divengono, per la pubblica opinione, esse stesse il processo (anticipato), ma un processo sbilanciato tutto dalla parte dell'accusa, con la difesa sostanzialmente priva di strumenti e di parola, se non una trascurabile facoltà di tribuna, pur richiesta dai media, per quel che vale. Questo "processo" determina ovviamente convinzioni e pregiudizi e si conclude con un giudizio, anzi con tanti giudizi per quanti saranno coloro che sono stati raggiunti dalle informazioni fornite dai media, in anticipo, a volte di molti anni, rispetto all'esito del vero processo, il quale sbiadisce come trascurabile appendice rispetto a quello celebratosi al tempo delle indagini, e poco importa se si concluderà con una sentenza di assoluzione.

Nel descritto meccanismo, naturalmente, la notorietà del soggetto coinvolto, come si è visto in numerosi casi, funge da potente amplificatore, ma non è un elemento decisivo, perché è l'oggettivo interesse di notizia dell'evento che discrimina tra clamore mediatico del fatto e dei soggetti coinvolti, oppure l'anonimato.

Il ruolo fondamentale dei mass media è evidente: sono essi che selezionano i fatti più importanti o più "attraenti" da riportare, filtrandoli attraverso una serie di "cancelli" secondo il metodo del *gatekeeping*. Senza dilungarci sulle diverse interpretazioni presenti nella letteratura sul tema, basti sottolineare come sia i media classici sia i *new media* diano rilevanza in particolare ai fatti di cronaca nera (presunti autori, vittime, svolgimento delle attività investigative, alcuni processi), a volte, come si avuto modo già di scrivere, trasformandoli in "spettacolo" con voyeurismo morboso, adducendo come giustificazione che rappresentano notizie "più vendibili".

Il problema, però, risiede nel fatto che non tutti i fatti vengono seguiti fino alla loro conclusione. I giornalisti, nel ruolo di *gatekeeper*, tendono a dare notizia dell'accaduto nell'immediatezza dell'evento, all'inizio delle indagini, avviando un processo sociale di etichettamento di deviante nei confronti dell'indagato e facendo leva sul bisogno collettivo di un capro espiatorio. La persona indagata, soprattutto se ricca o famosa, viene perciò sottoposta ad una gogna mediatica fin dall'avviso di garanzia e poi viene quasi del tutto dimenticata quando il procedimento giudiziario si esaurisce con una formula assolutoria. Tranne rare eccezioni, ci si limita a un trafiletto in una pagina interna del giornale, mentre per la televisione la notizia dell'innocenza perde rilevanza e nei *new media* è lasciata solo alla volontà del direttamente coinvolto che ne parla in qualche *social* su una piattaforma on line. In altre parole, la *coverage* mediatica presenta caratteristiche diverse in base alla notiziabilità del fatto, a sua volta influenzata dai così detti valori-notizia, quali la novità dell'accusa, la drammaticità-spettacolarizzazione delle modalità con cui avviene l'invio dell'informazione di garanzia o l'arresto e, ultimo ma non ultimo, il prestigio sociale di chi viene indagato. È chiaro, a questo punto, perché l'avvio di un'indagine giudiziaria, soprattutto nei confronti di personaggi pubblici, rappresenta una notizia che catalizza l'interesse dei media e del pubblico; mentre, al contrario, la conclusione del procedimento con una totale assenza di responsabilità dell'imputato perde di attrattiva e diviene una notizia residuale.

Ci si dimentica, spesso, che l'effetto immediato e mediatico non è certo quello della presunzione di innocenza ma quello di una percezione collettiva di colpevolezza, che produce un danno all'immagine e alla reputazione dell'indagato-imputato difficilmente reversibile. Si corre il rischio, in effetti, che, oltre alla vittimizzazione primaria dovuta all'accusa "ingiusta", si verifichi un processo di vittimizzazione "secondaria" generato dall'attenzione mediatica. Ci si chiede, perciò, perché il ruolo di "cane da guardia della giustizia" (il *watch dog* del modello anglosassone) dei mezzi di comunicazione non si eserciti sempre fino all'esito assolutorio del procedimento.

A ciò deve aggiungersi uno dei problemi più gravi della giustizia penale nel nostro Paese, la durata dell'iter processuale,

con l'eventuale corollario dell'estensione della custodia cautelare. La questione "durata" si ricollega al problema "tempo". Anche la questione tempo, infatti, va considerata nell'analisi del processo di vittimizzazione. Aldilà del significato filosofico, ciò che interessa sono le ricadute pratiche sulla vita dei singoli imputati e delle loro "aree di familiarità". La negatività di una durata eccessiva si profila tanto maggiore quanto più si viva in sistemi sociali in rapida e continua trasformazione. Se, in termini di individualismo metodologico, il sistema delle relazioni è essenzialmente imperniato sul soggetto, i tempi lunghi della giustizia non possono non agire come coazione, quando non addirittura come mezzo di spegnimento, delle libertà e delle possibilità individuali. Basti pensare a come il percorso per dimostrare la propria innocenza occupi a volte buona parte della vita lavorativa. Nelle società avanzate, in cui il *turn over* e le occasioni di lavoro si succedono velocemente, i tempi lunghi della giustizia si traducono in perdita di opportunità e in rallentamenti, quando non in cesure nelle carriere, qualunque ne sia la natura. In quanto alla speranza di vita, poi, il lasso temporale del procedimento, a seconda dell'età del soggetto, può occuparne un arco consistente. Quanto appena esposto deve coniugarsi con la circostanza che ogni tipo di vittima, di qualsiasi età e condizione sociale, quando supera qualunque forma di aggressione o torto, quindi anche quello derivato da un'accusa infamante, essendo colpita negli aspetti riguardanti i suoi bisogni fondamentali, si sente bloccata, delusa, sconfitta, in una parola frustrata. E il vivere una esperienza di vittimizzazione lascia tracce profonde nel modo di affrontare i rapporti interpersonali. In chi ha vissuto un ruolo di vittima, sottoposta ad una più o meno grave e prolungata frustrazione, nascono sentimenti di fallimento personale, di ansia e depressione, con conseguenti comportamenti tesi alla difesa dell'immagine di sé per evitare di perdere l'autostima. In tale processo difensivo il soggetto-vittima può sviluppare o rinforzare tipi di risposta nei rapporti interpersonali come la diffidenza, l'aggressività o il rifiuto degli altri. In pratica può percepire, a causa del torto subito, il mondo circostante come ostile a cominciare dalla sfera familiare e affettiva. L'argomento non sarebbe completo se non si facesse un brevissimo cenno anche al processo di vittimizzazione indiretta che

riguarda quelle che potremmo definire le vittime collaterali, ovvero i congiunti, i parenti, gli amici, i colleghi, ma anche a volte i vicini, i quali sono, loro malgrado, coinvolti nella vicenda con conseguenze più o meno rilevanti. È ovvio che la sfera familiare della persona risente a sua volta dei danni economici, psicologici e relazionali. Ma è anche evidente che tutte le persone legate a vario titolo al presunto colpevole vengono travolte nella “caccia al mostro” e divengono vittime a loro volta di un’opinione pubblica spesso condizionata da pregiudizi e manipolata dai media.

Si delinea così una diversa e nuova figura di vittima del processo, per la quale non rileva se la sentenza finale la riconosca innocente o colpevole: la sua sofferenza e la sua pena sono determinate dalla sola paventata possibilità che un processo a suo carico potrebbe esservi e che tale notizia diventa di dominio pubblico. Si apre un vasto campo di indagine, che i limiti oggettivi di questo contributo consentono di segnalare ma non di approfondire.

